CONSERVATORIO S. CECILIA DI ROMA

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 26.05.2005

E M A N A
il seguente

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1
Composizione e competenze

1. La composizione e le competenze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 7 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 e dall'art. 8 comma 1-2-3 dello Statuto del Conservatorio.

Art. 2
Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione *è convocato* dal Presidente in via ordinaria, secondo un calendario annuale, e comunque nei limiti di cui all'art 8 comma 3 dello Statuto a mezzo raccomandata a mano per i membri interni e a mezzo telegramma o fax per gli esterni, almeno 6 (sei) giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nella convocazione viene indicata anche l'ora di inizio dei lavori. Il Presidente, con la stessa modalità procedurale, può convocare il Consiglio di Amministrazione quando almeno *n. 03 consiglieri* ne facciano richiesta scritta e motivata.
2. Per motivi di urgenza il Presidente *può convocare* il Consiglio di Amministrazione al di fuori del calendario prefissato tutte le volte che lo ritiene necessario, dandone comunicazione ai consiglieri – anche per le vie brevi – con almeno *ventiquattro ore* di anticipo.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e *può essere integrato* con le proposte formulate dal Direttore ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto; a tal fine il Direttore riceve l'ordine del giorno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Art. 3
Validità delle riunioni e delibere

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando registrano la presenza della maggioranza dei consiglieri.
2. Le delibere sono validamente adottate, ai sensi dell'art. 8 comma 5 dello Statuto, quanto ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le eventuali astensioni, pur conservando una loro specifica espressione di volontà, non vengono computate ai fini del computo del quorum. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Funge da segretario verbalizzante il Direttore amministrativo, che partecipa con voto consultivo, a mente dell'art. 7 comma 5 del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003 e dell'art. 8 comma 6 dello Statuto.
4. Può partecipare al Consiglio di Amministrazione il collegio dei revisori senza diritto di voto, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 6 dello Statuto.
5. *I membri del Consiglio in rappresentanza* del corpo docente e degli studenti devono produrre giustificazione scritta per eventuali assenze al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
Funzionamento e procedure

1. Gli interventi sono volti a chiarire i termini problematici delle varie questioni per poter giungere alle deliberazioni con le dovute informazioni e la necessaria consapevolezza.
   Gli interventi pertanto dovranno essere regolati anche tenendo conto del tempo utilizzabile da ciascuno.
2. La mozione d'ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche ritenute funzionali all'organizzazione dei lavori. L'ordine del giorno per gravi ed urgenti motivi può essere integrato all'inizio della seduta sempre che siano presenti tutti i membri del Consiglio e vi sia unanimità.
3. Il Presidente garantisce il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i consiglieri uguale diritto di intervento. Al riguardo può anche fissare dei tempi di intervento in rapporto al numero degli iscritti a parlare.

Art. 5
Verbali, documentazione, istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni

1. Al fine di facilitare la verifica e l'approvazione del verbale, la prima bozza dello stesso, nonché tutta la documentazione relativa alla riunione del Consiglio di Amministrazione, viene messa a disposizione di ogni consigliere.
   Il verbale verrà comunque collegialmente approvato nella seduta successiva.
2. Al fine di consentire l'organizzazione dell'istruttoria procedimentale gli uffici avranno cura di far pervenire agli Uffici del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria, al fine di acquisirne i rispettivi pareri per le materie di competenza, le relative pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione almeno 7 giorni lavorativi utili antecedenti la data di convocazione per l'adunanza.
3. Eventuali pratiche rivestenti carattere urgente ed eccezionale potranno essere introdotte, in deroga al limite sopra menzionato, solo con autorizzazione scritta del

Direttore Amministrativo.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno portate a conoscenza degli uffici incaricati dell'esecuzione con la prescrizione di: "**DARE ESECUZIONE**".
   Tale forma di trasmissione delle deliberazioni tiene luogo, per ogni effetto, della trasmissione degli estratti dei verbali.
   Nei casi in cui, per motivi di ordine formale, risulti indispensabile allegare l'estratto del verbale, gli uffici rivolgeranno richiesta all'Ufficio del Direttore di Ragioneria che la sottoporrà all'esame del Direttore Amministrativo.
   In tutti gli altri casi, gli uffici si limiteranno a dare menzione dell'avvenuta deliberazione nelle relazioni, lettere, provvedimenti etc. di rispettiva competenza, anche nei casi in cui la trasmissione notiziale si rivolga all'esterno del Conservatorio.

Art. 6
Commissioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del lavoro istruttorio di apposite commissioni che possono essere permanenti o ad hoc, per l'istruttoria di temi specifici.
2. Le commissioni sono composte, di norma, da 3/5 membri e sono nominate dal Consiglio di Amministrazione.
   Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente tra i componenti designati dal Consiglio.
   Di ogni Commissione fa altresì parte il Direttore amministrativo o in caso di suo impedimento un Funzionario dell'amministrazione, all'uopo delegato dal Direttore Amministrativo, che svolgerà anche le funzioni di segretario.
3. Le Commissioni svolgono il lavoro istruttorio in stretta interazione con il Consiglio.
   Il Presidente riceve di norma dal Direttore Amministrativo le pratiche da trattare.
   Le Commissioni possono comunque avanzare autonome proposte al Consiglio.
   Le Commissioni possono presentare al Consiglio anche conclusioni aperte e problematiche a seguito della dettagliata analisi delle questioni.

Art. 7
Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 7 comma 6 lett. a) del DPR 28 febbraio 2003, con maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto).

Approvato dal C.d.A.

Seduta del _____

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Visconti)